

**ACCORDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO DEL PERSONALE
INSEGNANTE DELLE SCUOLE EQUIPARATE.**

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL – FPL Enti Locali e la Federazione provinciale Scuole materne (FPSM) è intervenuto in data **29 marzo 2022** il seguente Accordo.

F.L.C. CGIL
Biancalbina Francesconi

Biancalbina Francesconi

CISL – Scuola
Candida Berlanda

Candida Berlanda

UIL – FPL Enti Locali
Daniela Tabarelli

Daniela Tabarelli

Per la Federazione provinciale Scuole materne
Giovanni Antonio Benedetti

Giovanni Antonio Benedetti

Copia di tale Accordo verrà inoltrata al Servizio attività educative per l'infanzia della P.A.T. a cura della FPSM.

Visto l'“Accordo tra la Federazione provinciale Scuole materne e le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia sulle modalità per la presentazione delle domande di assunzione a tempo determinato e indeterminato e come insegnanti supplementari nelle Scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 sottoscritto in data 26 aprile 2010;

visto l'Accordo tra la Federazione Provinciale Scuole Materne e le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia sui criteri e sulle modalità di formazione degli elenchi del personale insegnante, sottoscritto in data 23 novembre 2021;

visto il protocollo d'intesa sull'individuazione delle sezioni di scuola dell'infanzia attivate per un contenuto numero di bambini e sulla definizione della relativa dotazione organica, sottoscritto il 2 dicembre 2010 dalla Provincia Autonoma di Trento con le OO.SS. rappresentative del personale della scuola dell'infanzia;

visto l'Accordo di modifica dell'art. 16 del CCL delle scuole equiparate dell'infanzia 2007-2010, sottoscritto in data 26 novembre 2014;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 dd.29.11.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del primo stralcio del Piano Trentino Trilingue” e la successiva deliberazione n. 1794 dd. 03.11.2017 di aggiornamento del Piano medesimo;

si concorda

il seguente Accordo Integrativo Speciale per le operazioni di spostamento del personale insegnante delle scuole equiparate.

Fatte salve le precedenze e le priorità stabilite dalla legge e quanto previsto dal C.C.L. delle Scuole equiparate dell'infanzia, tali operazioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito esposte.

INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO E PERDENTE PARZIALMENTE POSTO

Per personale perdente posto si intende quello che subisce una riduzione oraria settimanale:

- da 25 ore a 0 (zero) ore ;
- da 15 ore a 0 (zero) ore;
- da 12,5 ore a 0 (zero) ore;
- oppure, negli ultimi due casi sopra indicati, qualora il Piano annuale non preveda la copertura del prolungamento d'orario per l'intero anno scolastico.

Tali insegnanti potranno presentare anche domanda di spostamento volontario che verrà eventualmente annullata nel caso in cui in sede di convocazione come perdente posto venga assegnato un posto a tempo indeterminato. La domanda di spostamento volontario verrà presa in considerazione solo se l'insegnante perdente posto non dovesse più essere considerato perdente posto.

Per personale perdente parzialmente posto si intende quello che subisce una riduzione oraria settimanale:

- da 25 ore a 15 (compreso il personale insegnante delle scuole sottodimensionate al quale non venga assegnata un'integrazione oraria che consenta di riportare l'orario a tempo pieno).

- da 25 ore a 12,5 ore (compreso il personale insegnante delle scuole sottodimensionate al quale non venga assegnata un'integrazione oraria che consenta di riportare l'orario a tempo pieno);

Inoltre per personale perdente parzialmente posto si intende anche quello che rientra nella casistica di seguito descritta. Nelle scuole in cui sia presente un insegnante assunto a tempo indeterminato a 12.5 ore settimanali a copertura del prolungamento d'orario e venga individuata una sezione ridotta che prevede il licenziamento dell'insegnante di cui sopra per riduzione d'organico pari a 12.5 ore settimanali, in questo caso l'insegnante a 25 ore settimanali individuata successivamente in applicazione dei criteri di scelta previsti dalla contrattazione potrà presentare domanda di spostamento al pari del personale perdente parzialmente posto. L'insegnante licenziato potrà presentare anche domanda di spostamento volontario che verrà annullata nel momento in cui le venga assegnato in sede di convocazione un posto full time a tempo indeterminato.

Il personale che subisce una riduzione oraria da 15 ore settimanali a 12,5 ore settimanali non è considerato perdente parzialmente posto.

Nelle scuole ove vi sia un insegnante a 12.5 ore sett.li per la copertura a tempo indeterminato del prolungamento d'orario e sia prevista negli anni scolastici successivi una integrazione oraria pari a 2.5 ore sett.li, per effetto di un aumento delle ore di prolungamento, tale integrazione sarà esclusivamente attribuita alla titolare del posto sul prolungamento che risulterà automaticamente assegnataria di un orario pari a 15 ore sett.li.

Per l'individuazione del personale perdente posto e perdente parzialmente posto si farà riferimento all'*Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante* sottoscritto in data 26 aprile 2010. Si precisa inoltre che nell'individuazione del suddetto personale si dovrà tenere conto anche delle necessità legate ad esigenze tecnico-organizzative finalizzate al mantenimento della consistenza oraria settimanale prevista per il personale a tempo indeterminato ad orario full time (25 ore settimanali) e ad orario part time (12.5/15 ore settimanali).

FORMAZIONE ELENCO "SPOSTAMENTI"

L'elenco del personale perdente posto, perdente parzialmente posto e del personale che ha presentato domanda di "spostamento volontario" sarà formato nel rispetto dei criteri previsti dall'*Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante* sottoscritto in data 26 aprile 2010. Ad integrazione del succitato Accordo di data 26 aprile 2010 si prevede – nella parte dedicata ai criteri per la formazione dell'elenco del personale interessato alle operazioni di "spostamento" – che per i servizi prestati a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate dell'Infanzia verrà attribuito per ogni anno di servizio effettivo (12 mesi) una maggiorazione pari a 2 punti.

L'elenco del personale perdente posto e perdente parzialmente posto sarà formato prioritariamente nel rispetto della maggiore consistenza oraria settimanale acquisita dal personale insegnante durante il percorso lavorativo a tempo indeterminato.

L'ultimo capoverso del PAR I ("Spostamenti" da una scuola equiparata ad un'altra scuola equiparata del personale insegnante già a tempo indeterminato) dell'*Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante* sottoscritto in data 26 aprile 2010 che così recita: "La rinuncia alla domanda di spostamento deve essere presentata all'Ente gestore e alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno" viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

“La rinuncia alla domanda di spostamento può essere presentata solamente per gravi o giustificati motivi, alla Federazione e all’Ente gestore, entro il termine fissato dalle Disposizioni per le operazioni di spostamento”.

Il personale perdente il posto e quello perdente parzialmente il posto sarà convocato secondo l’ordine indicato nell’elenco.

L’ordine di attribuzione dei posti disponibili per il personale che ha presentato domanda di “spostamento volontario” avverrà nel rispetto della posizione attribuita in elenco.

PERSONALE PERDENTE POSTO

I posti che verranno messi a disposizione del personale insegnante delle scuole equiparate perdente il posto, così come sopra definito, sono tutti i posti disponibili/liberi al 1° settembre, sia part-time che full-time; detti posti dovranno essere previsti nel Programma Annuale della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda i posti di sezione ridotta si precisa che nel caso in cui gli stessi venissero scelti dall’insegnante perdente posto permane per quest’ultimo l’obbligo di ripristinare il rapporto da part time a full time nel momento in cui la sezione diventasse piena.

Per quanto riguarda i posti di sezione part time a tempo indeterminato si precisa che nel caso in cui gli stessi venissero scelti dall’insegnante perdente posto permane per quest’ultimo l’obbligo di ripristinare il rapporto da part time a full time nel momento in cui si rendessero disponibili le ore correlate a quel part time indeterminato.

Per quanto riguarda i posti di sezione part time nelle scuole sottodimensionate si precisa, che nel caso in cui gli stessi venissero scelti dall’insegnante perdente posto, permane per quest’ultimo l’obbligo di integrare l’orario settimanale di lavoro con le ore derivanti dal prolungamento d’orario, assegnate a tempo determinato dal Programma annuale.

Tutti gli insegnanti delle scuole equiparate perdenti posto verranno convocati personalmente presso la sede della FPSM dopo l’emanazione del Programma Annuale della P.A.T., tramite pubblicazione sul sito della FPSM, senza obbligo da parte di quest’ultima di alcuna ulteriore particolare formalità.

In caso di suo impedimento alla convocazione l’insegnante ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga in forma scritta con firma del rappresentato e con fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell’oggetto del mandato. Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro insegnante coinvolto nelle medesime operazioni o in un dipendente della F.P.S.M..

In caso di assenza alla convocazione dell’insegnante o del suo rappresentante la F.P.S.M. provvederà ad attribuire d’ufficio il posto a tempo indeterminato disponibile al momento dello “spostamento” più vicino alla residenza o al domicilio se diverso dalla residenza.

Al momento della convocazione l’insegnante perdente posto potrà scegliere una sede tra quelle disponibili in quel momento. L’insegnante non potrà rifiutare il posto se ve ne sono di disponibili.

Una volta che l’insegnante avrà accettato il posto a tempo indeterminato non verrà più chiamato e si proseguirà nella convocazione, in quanto l’accettazione della nuova sede comporta la rinuncia a tutte le altre sedi.

Nel caso in cui – nel corso delle operazioni di “spostamento volontario” svolte d’ufficio – si rendesse disponibile un posto nella medesima scuola dove l’insegnante risulta perdente posto, a quest’ultimo verrà assegnato il posto resosi libero se l’insegnante ha dichiarato di voler rimanere nella scuola dove è risultato perdente posto.

PERSONALE PERDENTE PARZIALMENTE IL POSTO

L'insegnante interessato dalla perdita parziale del posto potrà scegliere di rimanere nella scuola, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale (a 12,5/15 ore settimanali) dal 1° settembre al 31 agosto. La sottoscrizione del modulo d'accettazione del contratto di part-time dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione delle domande di "spostamento" ed esclude la possibilità di presentare domanda di "spostamento". L'insegnante dovrà ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dal mese di gennaio fino al 31 agosto in relazione all'eventuale piena integrazione dell'organico.

Nel caso in cui all'interno della Scuola di provenienza vi sia una richiesta di part-time di un'altro insegnante, l'insegnante perdente parzialmente il posto, collocato in sezione ridotta o su posto part time a tempo indeterminato, è tenuto al completamento del part-time purché tale integrazione consenta di riportare l'orario a tempo pieno. Se la richiesta di part-time dell'altro insegnante è a 15 ore settimanali l'insegnante perdente parzialmente il posto ha facoltà di completare tale part-time conservando, quindi, il rapporto di lavoro a 22,5 ore settimanali.

Stante la possibilità di rinuncia del part-time entro il termine indicato nelle relative disposizioni, l'insegnante perdente parzialmente il posto dovrà comunque presentare domanda di spostamento come perdente parzialmente il posto. Tali insegnanti verranno convocati personalmente presso la sede della FPSM solamente in caso di rinuncia del part time.

In quest'ultimo caso l'insegnante perdente parzialmente il posto potrà o spostarsi presso altra sede o scegliere se rimanere nella scuola di provenienza, con possibilità di cumuli, secondo i criteri stabiliti per le altre insegnanti perdenti parzialmente il posto di cui ai successivi capoversi.

In alternativa alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e nel caso in cui non vi sia la possibilità di integrare l'orario di lavoro con un completamento di part-time di cui sopra, l'insegnante perdente parzialmente il posto può richiedere lo spostamento presso altra sede scolastica solamente su posti a tempo pieno.

Le insegnanti che hanno chiesto lo spostamento verranno convocate personalmente presso la sede della F.P.S.M. dopo l'emanazione del Programma Annuale della P.A.T., tramite pubblicazione sul sito della F.P.S.M., senza obbligo da parte di quest'ultima di alcuna ulteriore particolare formalità.

In caso di suo impedimento alla convocazione l'insegnante ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga in forma scritta con firma del rappresentato e con fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell'oggetto del mandato. Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro insegnante coinvolto nelle medesime operazioni o in un dipendente della F.P.S.M..

In caso di assenza alla convocazione dell'insegnante o del suo rappresentante la F.P.S.M. provvederà ad attribuire d'ufficio il posto a tempo indeterminato disponibile al momento dello "spostamento" più vicino alla residenza o al domicilio se diverso dalla residenza; qualora non fosse disponibile alcuna sede scolastica l'insegnante perdente parzialmente il posto manterrà il rapporto di lavoro a tempo parziale (12,5/15 ore settimanali).

Al momento della convocazione l'insegnante potrà scegliere una sede tra quelle disponibili in quel momento.

Una volta che l'insegnante avrà accettato il posto a tempo indeterminato non verrà più chiamato e si proseguirà nella convocazione, in quanto l'accettazione della nuova sede comporta la rinuncia a tutte le altre sedi.

Nel caso in cui – al termine delle operazioni di "spostamento volontario" svolte d'ufficio – fosse disponibile un posto nella medesima scuola dove l'insegnante risulta perdente parzialmente posto, a quest'ultima verrà assegnato il posto resosi libero se l'insegnante ha dichiarato di voler rimanere nella scuola dove è risultata perdente parzialmente posto.

L'insegnante convocata in Federazione potrà optare di rimanere nella scuola di provenienza cumulando il suo rapporto di lavoro a tempo parziale con il prolungamento d'orario. L'insegnante non avrà diritto a tale cumulo nel caso di incompatibilità organizzativa e nel caso in cui vi siano posti disponibili in scuole site entro i 10 km o site nel Comune in cui ha sede la scuola di provenienza, qualora l'insegnante dichiari, negli ultimi due casi, di non accettare tali posti.

SPOSTAMENTI VOLONTARI

Dopo aver terminato le operazioni di "spostamento" per il personale insegnante perdente posto e perdente parzialmente il posto, le operazioni proseguiranno d'ufficio nei giorni successivi per il restante personale in elenco che ha presentato domanda di "spostamento volontario".

Sulla "Domanda di spostamento" l'insegnante dovrà indicare le scuole dove chiede lo "spostamento"; l'ordine di inserimento delle scuole in tale elenco è da intendersi come preferenziale.

Il personale ad orario full time potrà indicare solamente i seguenti posti:

- 25 ore settimanali a tempo indeterminato;
- 12.5 ore settimanali derivanti dai part time concessi in passato a tempo indeterminato.

Il personale ad orario part time potrà indicare solamente i seguenti posti:

- 25 ore settimanali a tempo indeterminato (anche nella scuola di appartenenza);
- 12.5 ore settimanali derivanti dai part time concessi in passato a tempo indeterminato;
- 12.5/15 ore settimanali derivanti dai posti di prolungamento d'orario rispetto ai quali l'Amministrazione provinciale ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato.

Per il personale assunto con contratto part time il passaggio a contratto full time potrà avvenire solamente nei limiti autorizzati dall'Amministrazione provinciale.

Nel caso di passaggio da part time a full time su posto di sezione a competenza linguistica valgono i medesimi vincoli di permanenza e le stesse tutele descritte nel successivo paragrafo riguardante gli "Spostamenti del personale insegnante con competenza linguistica".

Per quanto riguarda i posti di sezione part time a tempo indeterminato si precisa che nel caso in cui gli stessi venissero attribuiti all'insegnante che ha chiesto lo spostamento volontario permane per quest'ultimo l'obbligo di ripristinare il rapporto da part time a full time nel momento in cui si rendessero disponibili le ore correlate a quel part time indeterminato.

I posti che si libereranno – nel corso delle operazioni svolte d'ufficio – non saranno più disponibili per le insegnanti perdenti posto e perdenti parzialmente il posto.

SPOSTAMENTI DEL PERSONALE INSEGNANTE CON COMPETENZA LINGUISTICA

Per insegnante con competenza linguistica si intende il personale in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- specifica idoneità derivante da Concorso ordinario bandito dalla PAT;
- certificazione B1 o superiore di conoscenza della lingua tedesca o inglese;
- diploma di Laurea almeno quadriennale in Lingue e Letterature Straniere.

Tale personale potrà chiedere lo spostamento con precedenza solamente su posti di sezione con competenza linguistica così come individuati - e rimasti liberi dopo l'espletamento delle procedure finalizzate alla salvaguardia del posto di lavoro per le insegnanti perdenti posto - nel Programma annuale della Provincia Autonoma di Trento e nel rispetto della lingua individuata nella scuola.

Per l'individuazione del personale perdente posto e perdente parzialmente posto si farà riferimento all'Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante sottoscritto in data 26 aprile 2010. Al personale assegnato ad un posto di sezione con competenza linguistica verrà attribuita una maggiorazione di punteggio pari a sei anni di servizio.

Il personale insegnante assunto su posto di sezione con competenza linguistica deve assicurare l'accostamento della lingua straniera finché permane il posto di sezione a competenza linguistica. Tale personale potrà presentare domanda di spostamento volontario non prima di aver prestato servizio per 3 anni scolastici nella stessa Scuola. L'accostamento, nell'ipotesi di spostamento volontario, dovrà comunque essere garantito complessivamente per un minimo di sei anni.

INDIVIDUAZIONE PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI ACCOSTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

Il personale insegnante che sta svolgendo il servizio di accostamento della lingua straniera, in assenza di individuazione formale, potrà optare sul proseguimento o meno di tale servizio. Anche il personale insegnante in possesso di certificazione B1 o superiore di conoscenza della lingua tedesca o inglese, se compatibile con l'organizzazione scolastica, potrà optare per lo svolgimento del servizio di accostamento della lingua straniera a partire dal 1° settembre. La sottoscrizione del modulo per l'accostamento della lingua straniera comporterà quindi gli stessi vincoli di permanenza e le medesime tutele sopra descritte per il personale assunto su posto di sezione a competenza linguistica.

La FPSM si assume il compito di informare tempestivamente gli Enti gestori, mentre le OO.SS. assumono congiuntamente l'impegno con la stessa FPSM di informare il personale interessato.

In ogni caso non potrà essere superata la spesa prevista per il personale insegnante nel bilancio della P.A.T.

